



Alle Commissioni riunite

1° Affari costituzionali

e

8° Lavori pubblici, comunicazioni

OGGETTO: Disegno di legge n. 989 Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

La scrivente Confederazione, rappresentativa in tre Aree della Dirigenza pubblica presso l'ARAN, intende offrire il proprio contributo riguardo ai seguenti temi affrontati e correlati al disegno di legge di conversione in discussione.

Art. 7 “Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria”. E' disposizione che amplia le funzioni del personale professionale tecnico (Ingegneri e Architetti abilitati alla professione) in forza e in corso di assunzione presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria per far fronte all'emergenza del sovraffollamento degli istituti carcerari e per accelerare l'attuazione del piano di edilizia penitenziaria. La norma consente a tale personale professionale tecnico di eseguire, per un biennio e in casi di urgenza, progetti e perizie per la ristrutturazione di immobili dell'Amministrazione, la redazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie. Si condivide la necessità, peraltro anche pubblicamente rappresentata dalla CODIRP, di acquisire e valorizzare competenze professionistiche tecniche interne alla PA, al contempo, al fine di rafforzarne l'apporto, si segnala la necessità che i professionisti dipendenti abilitati ed esercenti la professione abbiano ruoli di staff rispetto ai vertici delle Amministrazioni e autonomia professionale e deontologica. Tali accorgimenti organizzativi e normativi sono garanzia di legalità e terzietà dell'azione amministrativa, anche in funzione anticorruptiva.

Art. 10 “Semplificazione amministrativa in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca” Condividiamo lo scopo e lo spirito della norma che dovrebbe consentire l’immissione in servizio di dirigenti scolastici entro settembre 2019 in modo da cominciare a rimediare al fenomeno delle reggenze più volte denunciato da questa Confederazione. In effetti, più che introdurre una apparente deroga per i soli candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, la norma risulta estendere il concetto di fondo del decreto concretezza e comunque già compatibile con la normativa vigente che semplifica e velocizza mediante immissione in servizio dei frequentanti corso concorso all’esito dell’esame finale, garantendo quindi anche trasparenza con applicazione di graduatoria da selezione concorsuale pubblica.

Chiediamo, anzi, che- a superamento del periodo di blocco delle progressioni di inquadramento e di carriera nella PA vigente dal 2010- nel disegno di legge di conversione venga previsto che prima di nuovi concorsi e selezioni interne ed esterne le Amministrazioni Stabili e pubbliche debbano esaurire e scorrere le graduatorie vigenti in ordine temporale, a partire da quelle ante blocco anno 2010.

Art. 11 “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni”. L’articolo in parola, previsto anche, come segnalato nel dossier, all’art. 3 del disegno di legge di iniziativa governativa A.C. 1433, ha lo scopo condivisibile di rendere effettivi gli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva, in particolare dai CCNL sottoscritti ormai l’anno scorso per i comparti di tutti i settori della Pubblica amministrazione e, quindi, per agevolare la definizione delle trattative in corso per la conclusione dei rinnovi ancora mancanti per il triennio 2016-2018, dopo 10 anni di blocco della contrattazione. Si rammenta, infatti, che per l’Area della dirigenza risulta rinnovato per il triennio 2016-2018 la sola Area Istruzione e Ricerca, mentre non sono state ancora riattivate le trattative relative all’Area Funzioni Centrali, all’Area Sanità e non ancora iniziate quelle dell’Area Funzioni locali.

Tuttavia, si segnala la portata limitata della disposizione laddove si considerino gli effetti di contrario spirito e risultato prodotti dalle norme introdotte **dai commi 545 e 687** dell’art. 1 legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019) appena approvata.

Il tavolo delle trattative per il rinnovo del CCNL 2016 – 2018 Sanità non ha ancora terminato i lavori e si è a lungo soffermato sugli aspetti normativi, in attesa di conoscere l’entità delle risorse economiche messe a disposizione dalle Regioni, in modo da rendere esigibile l’incremento del 3,48% così come previsto per tutto il Pubblico Impiego

Le OO.SS. della Dirigenza Medica e Sanitaria avevano chiesto che l’indennità di esclusività, componente importante del salario, ferma tra l’altro all’anno 2000, fosse inserita nella massa salariale. La legge di bilancio per il 2019 al comma 545 ha previsto l’inserimento richiesto, ma solo a partire dal 1° gennaio 2019 di fatto rendendo inesigibile la norma nel CCNL del triennio 2016 – 2018. Questa scelta comporta un incremento contrattuale di poco superiore al 2%, assolutamente inferiore a quello previsto per tutto il Pubblico Impiego che è pari al 3.48%.

È del tutto evidente che questa discriminazione nei confronti della Dirigenza Medica e Sanitaria è insostenibile a pochi giorni dall'iniziativa assunta dalla Ministra Grillo per ricordare i 40 della nascita del Servizio Sanitario Nazionale a cui ha partecipato il Presidente della Repubblica.

In questo contesto la medesima Legge di Bilancio di Previsione per l'anno 2019 ha inserito al comma 687 una norma che riporta indietro l'orologio della contrattazione per l'Area della Sanità.

Riportiamo di seguito la disposizione per pronto riferimento.

687. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito accordo, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) e le Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.

La norma in questione, in modo confuso, utilizzando impropriamente il riferimento all'art.11 comma 1 lettera b) della Legge 124 del 7/8/2015, riporta la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica nell'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria. Come se ciò non bastasse, tale comma chiede di riscrivere l'accordo quadro sulla composizione delle Aree di contrattazione.

Tale accordo quadro è propedeutico all'apertura dei tavoli negoziali e sulla base di tale accordo è stato sottoscritto il contratto nazionale sono stati sottoscritti i contratti nazionali dei comparti e della dirigenza dell'Istruzione e Ricerca.

Una interpretazione retroattiva della norma contenuta nel comma 687 della legge Finanziaria rischierebbe di rendere impraticabile il rinnovo dei Contratti Nazionali per l'Area Sanità e per quella delle Funzioni Locali. Il Governo dovrebbe emanare un nuovo atto di indirizzo all'Aran. Sarebbe necessario procedere ad una nuova rilevazione della Rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali per definire quali di essere possono/devono sedersi ai tavoli negoziali.

Tutte le procedure da mettere in moto farebbero slittare al 2020 l'apertura delle trattative per il rinnovo del contratto della Dirigenza Medica e Sanitaria per il triennio 2016 – 2018.

Francamente non si comprende la ratio della norma contenuta nel comma 687. Non vogliamo entrare nel merito della scelta politica di ricomprendere la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa nell'Area della Dirigenza Medica e Sanitaria anche se non ne comprendiamo i motivi anche in considerazione della peculiarità della Dirigenza Medica e Sanitaria.

Chiediamo l'abrogazione del comma 687 ed in subordine l'entrata in vigore della norma in esso contenuta a partire dal rinnovo contrattuale 2019 - 2021 in modo tale che non possa produrre il blocco delle trattative e rendere impossibile il rinnovo del Contratto di lavoro che i Medici ed i Dirigenti Sanitari aspettano dal 2010.

Il comma 687 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2019 rischia, infatti, di far regredire sia lo stato dei tavoli negoziali sia il numero e la effettività dei soggetti rappresentativi, a danno di quelli di recentissima configurazione.

Evidente che il comma 687 è stato introdotto repentinamente, in difetto di discussione con una formulazione finale che rischia di essere devastante anche sui delicatissimi temi della rappresentatività sindacale, del CCNQ concluso nel 2016 dopo anni di immobilismo, che ha consentito il riconoscimento di nuovi soggetti sindacali.

Se dobbiamo fare cose nuove, dobbiamo ampliare gli apporti e i soggetti che hanno possibilità di proporre e di apportare contributi, fare in modo che gli interlocutori siano effettivamente rappresentativi, sia sotto il profilo sindacale, sia delle svariate categorie e competenze presenti nel panorama pubblico al fine di pervenire a norme forse di più complessa gestazione, ma anche di maggiore efficienza e deburocratizzazione del sistema in quanto tarate sull'efficienza. Dobbiamo, quindi, richiamare l'attenzione su una norma che, inserita in tutt'altra *ratio* che è quella della legge di bilancio, non sarebbe il primo caso di intervento vecchio stampo in cui improvvidamente si inseriscono "correttivi" per finalità che non sono quelle dirette. Non riduciamo rappresentanze, competenze ed apporti, tornando addirittura indietro; cerchiamo piuttosto il vero quadro di rappresentanze più dirette e competenze effettive, fino ad oggi ingabbiate in un sistema che riduceva tutto in pochi soggetti. Si rischia di tornare a quei pochi soggetti tradizionali che, anziché modificarsi, avrebbero nuovamente per esclusivo intervento normativo l'esclusiva interlocuzione su tutti i temi, in assenza di qualsivoglia sostanziale sforzo di cambiamento.

Roma, 7 gennaio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Tiziana Cignarelli

